

# STATUTO OPRA Calabria

## (Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato)

### Art. 1 - Costituzione dell'Organismo Paritetico Regionale Per l'Artigianato della Calabria

In attuazione, dell'accordo interconfederale nazionale del 28/06/2011 applicativo del Decreto Legislativo 81/2008 e smi e successiva stesura definitiva del 13 settembre 2011 dello stesso accordo ed in recepimento dell'accordo interconfederale regionale del 12-11-2012 il giorno 26. del mese di ~~APRILE~~ o dell'anno 2013 è costituita, tra:

le Associazioni Datoriali Regionali Calabresi Confartigianato, CNA, Casartigiani,

e

le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil,

un'associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 Capo III Titolo II° Libro Primo del codice civile, con lo scopo di rivestire sul territorio regionale calabrese, il ruolo di Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato (OPRA) per come definito dall'art. 51 del D. lgs 81/2008 con particolare riferimento alla rappresentanza, ai diritti di informazione, formazione, consultazione e alla partecipazione dei lavoratori.

L'associazione è denominata **OPRA Calabria**.

La costituzione dell'OPRA Recepisce gli accordi interconfederali nazionali e regionali, sostituendo di fatto il CPRA costituito il 18 maggio 1998 che recepiva il D. lgs 241/96 ai sensi dell' A.I. 3.9.96

### Articolo 2 - Compiti e scopi dell' O.P.R.A.

L'O.P.R.A. non ha scopi di lucro.

Esso svolge, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi interconfederali in vigore, compiti di indirizzo, promozione e coordinamento degli RLST, degli Organismi Paritetici Territoriali dell'Artigianato (O.P.T.A.) qualora costituiti e ogni altra funzione indicata nel presente Statuto, nell'Accordo Interconfederale del 13/09/2011 e nel Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., oltreché negli accordi interconfederali regionali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

*Anio*

*Zaccaria*

*19/11/12*  
*19/11/12*  
*19/11/12*

L'O.P.R.A. costituisce seconda istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

L'O.P.R.A. costituisce prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali dell'Artigianato (O.P.T.A.)

### **Art. 3 Sede e Durata**

La sua sede è stabilita in viale Emilia, 100 di Catanzaro presso un locale concesso in comodato d'uso gratuito dall'EBAC Calabria. La sua durata è illimitata e fino a quando le parti costitutive non riterranno opportuno procedere al suo scioglimento.

### **Art. 4 Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale spetta al Presidente e in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, nominati per come al successivo art. 4. Le deliberazioni adottate dall'organismo dovranno essere firmate congiuntamente dal Presidente e Vicepresidente.




### **Art. 5 Organi:**

L'OPRA è retta da un consiglio designato bilateralmente e pariteticamente in numero di 6<sup>7</sup>, rispettivamente 3 in rappresentanza della parte sindacale e 3 di quella datoriale. I componenti del consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rinominati tacitamente se non interviene apposita elezione. I membri del consiglio nominano a rotazione tra le organizzazioni, un presidente di espressione sindacale ed un vicepresidente di espressione Datoriale che hanno uguale durata del consiglio. Tutte le cariche sono esercitate gratuitamente salvo i rimborsi delle spese sostenute e documentate per le attività inerenti l'O.P.R.A. secondo quanto stabilito da regolamento interno.

E' data facoltà alle Associazioni costituenti l'OPRA di provvedere alla sostituzione dei rispettivi componenti anche prima della scadenza del mandato.

### **Articolo 6 - Compiti e poteri del Consiglio**

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'O.P.R.A., compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.



Spetta inoltre al Consiglio di:

- nominare, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- ratificare le modifiche statutarie concordate dalle parti sociali costituenti l'O.P.R.A.;
- approvare il regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
- approvare, annualmente, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell'O.P.R.A., sia tecnici che amministrativi e provvedere eventualmente alla determinazione del personale dipendente ed indipendente, occorrente al funzionamento dell'O.P.R.A., regolandone il trattamento economico e normativo;
- promuovere l'impiego dei fondi patrimoniali a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;
- promuovere gli atti amministrativi e giudiziari che riterrà opportuni per il buon funzionamento dell'O.P.R.A.;
- delegare funzioni e/o compiti al Presidente ed al Vice Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio;
- riunire almeno una volta l'anno gli RLST.

#### **Articolo 7 - Convocazione e deliberazione**

Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno 2 volte l'anno; in via straordinaria, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri del Consiglio stesso ovvero dal Presidente e/o dal Vice Presidente. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso scritto da inviare almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. In caso straordinario, la convocazione urgente, tramite telegramma, fax o posta elettronica certificata, potrà essere diramata riducendo il termine di preavviso a 48 ore. La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elencazione dei punti dell'Ordine del Giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza delle parti datoriali ed uno in rappresentanza delle parti sindacali, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.



Le decisioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio.

#### **Articolo 8 - Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 36 mesi, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Spetta al Presidente e al Vice Presidente:

- predisporre il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio e presiedere alle riunioni;



- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- verificare e autorizzare le spese di attività.

Il Presidente ed il Vice Presidente esercitano congiuntamente il potere di firma nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto e delle deleghe accordate dall'O.P.R.A.

### **Articolo 9 - Patrimonio dell'O.P.R.A.**

Il patrimonio dell'O.P.R.A. è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'O.P.R.A. medesimo;
- dagli avanzi di gestione delle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- dalle somme che per qualsiasi altro titolo e previa eventuali autorizzazioni di legge, venissero introitate dall'O.P.R.A.

I capitali del Fondo, purché sia garantito perlomeno la conservazione del capitale investito, possono essere impiegati in operazioni finanziarie, di investimento, sia mobiliare che immobiliare, purché con la diligenza del buon padre di famiglia e purché siano destinati alla sempre miglior gestione sociale dell'Ente, affidandone la gestione ad istituti di credito e/o finanziari di primaria importanza. Tutte le decisioni che attengono al patrimonio ed all'uso dei capitali dell'O.P.R.A. devono essere adottate dal Consiglio. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'O.P.R.A., salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 10 - Introiti dell'O.P.R.A.**

Gli introiti dell'O.P.R.A. sono costituiti:

- dai versamenti effettuati dalle imprese e/o dai loro dipendenti in base alle disposizioni di legge, degli accordi interconfederali vigenti e dei contratti di lavoro applicati;
- dai contributi connessi alla designazione dei RLST, versati da aziende aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI e che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie dell'accordo interconfederale del 13/09/2011.
- da eventuali altre risorse pubbliche o private;
- da eventuali entrate derivanti anche da iniziative sociali;
- da somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, sovvenzioni;
- dagli interessi ed utili che dovessero derivare dal patrimonio dell'O.P.R.A.

### **Articolo 11 - Prelevamenti e spese**

Per le spese di impianto e di gestione l'O.P.R.A. potrà valersi delle entrate di cui al precedente articolo 10 dello Statuto. Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni a qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dal personale eventualmente designato e contenere le firme del Presidente e del Vice Presidente o di loro sostituti a ciò debitamente autorizzati.

### **Articolo 12 - Sostituzione temporanea del Presidente e del Vice Presidente nel periodo di firma**

Per tutte le operazioni per le quali sia stabilita la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio, in caso di assenza o di impedimento di uno dei due o di tutti e due, provvederà a nominare uno o due sostituti.

### **Articolo 13 - Gestione finanziaria dell'O.P.R.A.**

La gestione finanziaria dell'O.P.R.A. ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. Al termine di ogni esercizio il Presidente ed il Vice Presidente dell'O.P.R.A. provvederanno alla stesura del bilancio consuntivo. Tale bilancio dovrà essere approvato dal Consiglio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio potrà procedere all'approvazione del bilancio consuntivo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

### **Articolo 14 - Scioglimento dell'O.P.R.A.**



Lo scioglimento dell'O.P.R.A. può essere disposto dalle parti sociali, qualora l'O.P.R.A. stesso cessi l'attività per disposizione di legge o per l'impossibilità di funzionamento o qualora esso venga a perdere, per qualsiasi motivo la propria autonomia finanziaria ed amministrativa o, infine, perché non sia in grado di raggiungere gli scopi stabiliti dal presente Statuto.

In ogni caso, la liquidazione dell'O.P.R.A. sarà affidata a due liquidatori designati di comune accordo dalle Associazioni dei datori di lavoro, dalle OO.SS. dei lavoratori.

Le parti sociali determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'O.P.R.A., i compiti dei liquidatori.

Il patrimonio che dovesse risultare dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, in forme che saranno concordate dalle Parti Sociali costituenti o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Catanzaro.



**Articolo 15 - Regolamento**

Per l'attuazione del presente Statuto l'O.P.R.A si dota di un proprio Regolamento interno predisposto dal Presidente e dal Vice Presidente e approvato dal Consiglio.

**Articolo 16 - Modifica dello Statuto**

Qualsiasi modifica al presente statuto sarà convenuta dalle Organizzazioni costituenti e ratificata dal Consiglio.

**Articolo 17 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 18 - Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'attività dell'O.P.R.A. e alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Foro di Catanzaro

(PISL) *Luca M...-Pella* (CONFARTIGIAN)  
A... (VIC)  
*Poppe*  
*Antonio...* (CASARTIGIAN)  
*...* (CCIC)